

# REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA

## ART. 1 – Funzioni della Commissione Mensa

La Commissione Mensa esercita, nell'interesse dell'utenza e di concerto con l'Amministrazione Comunale:

- un ruolo di collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione Comunale, facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall'utenza stessa;
- un ruolo di monitoraggio della qualità del pasto, anche attraverso schede di valutazione, opportunamente predisposte;
- un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di erogazione del servizio,

come previsto dalla Regione Lombardia nelle proprie linee guida per la ristorazione scolastica, approvate con D.G.R. n. 6/37435 del 17.7.1998 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.

La Commissione Mensa ha compiti consultivi e di controllo, con la possibilità di formulare indirizzi tecnici atti ad individuare e proporre, nonché verificare che il vitto sia presentato in modo adeguato e risponda ai requisiti richiesti, secondo il menù settimanale che l'Ufficio Pubblica Istruzione distribuirà a tutti i bambini all'inizio dell'anno scolastico ed in occasione del passaggio dal menù estivo a quello invernale e viceversa.

Il tutto in un'ottica di salvaguardia e prevenzione della salute pubblica e di educazione alimentare, nonché di valorizzazione di un ulteriore momento di socializzazione tra alunni, corpo insegnante ed operatori del servizio.

## ART. 2- Composizione

La commissione mensa è formata da:

- rappresentanti dei genitori (secondo quanto analiticamente indicato nel successivo art. 14);
- rappresentanti degli insegnanti (secondo quanto analiticamente indicato dal successivo art. 11 );
- n.1 rappresentante per ogni Ditta appaltatrice il servizio di refezione scolastica.

La Commissione Mensa si potrà istituire anche nell'eventualità in cui, in uno o più plessi scolastici, non si arrivi, a causa della mancanza di candidature, ad avere il rappresentante dei genitori.

## Art. 3 – Durata in carica, rinnovo e surroga

Le elezioni si tengono:

- a) ogni tre anni scolastici per il rinnovo integrale della Commissione Mensa;
- b) ogni anno scolastico per il rinnovo parziale della Commissione Mensa, quando cioè è necessario sostituire i membri cessati a causa di:
  - trasferimento ad altra sede o dimissioni, nel caso dei rappresentanti degli insegnanti;
  - a causa del passaggio dei figli ad altra scuola o istituto superiore o ancora per dimissioni presentate alla fine dell'anno scolastico precedente, per i rappresentanti dei genitori;
- c) solo ed esclusivamente in caso di esaurimento delle liste, ogni qualvolta si rende necessario sostituire i membri eletti che, per qualsiasi motivo, cessano la loro carica durante l'anno scolastico.

Le elezioni di cui ai punti a) e b) devono tenersi all'inizio dell'anno scolastico di riferimento per lo svolgimento del mandato e comunque entro la prima quindicina del mese di novembre, secondo le modalità fissate dai rispettivi Consigli di Circolo o di Istituto.

L'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune potrà chiedere di essere portato a conoscenza di tali modalità.

Nei casi di cui al punto c) le elezioni devono svolgersi entro 30 giorni da che si verifichi la vacanza.

All'inizio di ogni anno scolastico (entro la prima quindicina di ottobre) l'Ufficio Pubblica Istruzione trasmette alle Direzioni Didattiche e alle Presidenze l'elenco dei rappresentanti, con l'indicazione dei posti vacanti in base alle segnalazioni di cessazioni o dimissioni ricevute dalla Commissione Mensa (punto b).

Dello svolgimento delle elezioni viene formato un verbale che viene prontamente trasmesso, a cura delle Direzioni Didattiche e Presidenze, all'Ufficio P.I. del Comune e alla segreteria dell'Istituto, per l'affissione all'albo della scuola.

In ogni caso, i membri eletti nei casi di cui al punto b) e c) del presente articolo, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione Mensa di cui fanno parte, indipendentemente dal periodo di effettivo esercizio della funzione.

I membri della Commissione Mensa sono rieleggibili.

La Commissione Mensa uscente, pur terminando il proprio mandato con la fine dell'anno scolastico, resta in carica fino al termine dell'espletamento delle elezioni dei nuovi rappresentanti. Durante il periodo compreso tra i due eventi, la C.M. uscente potrà essere convocata solo ed esclusivamente per l'approvazione del verbale dell'ultima seduta, se non si è già provveduto durante l'arco del mandato, e in caso di straordinaria urgenza.

#### **Art. 4 – Modalità di elezione e durata in carica del Presidente**

La Commissione Mensa, nella prima riunione, elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La nomina di Presidente e di vice presidente è conferita per una durata pari a quella della Commissione Mensa.

In caso di decadenza dalla carica di membro della commissione mensa del Presidente o del Vice presidente, si procede alla elezione del nuovo nella prima riunione utile della Commissione Mensa.

#### **Art. 5 – Compiti del Presidente**

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Commissione che non ha limitazione alcuna rispetto al numero delle stesse.

E' comunque tenuto a convocare la Commissione Mensa ogni qualvolta lo richiedano almeno 1/3 dei membri, e qualora l'Amministrazione comunale lo richieda, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati dagli stessi.

#### **Art. 6 - Modalità di convocazione della Commissione Mensa.**

Le convocazioni della Commissione Mensa vengono trasmesse per iscritto a tutti i componenti a cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione.

Nelle comunicazioni di convocazione, devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'orario delle riunioni.

#### **Art. 7 – Partecipazione**

Alle riunioni della Commissione Mensa potranno partecipare:

- L'Assessore alla Pubblica Istruzione
- L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali
- Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
- Il consulente tecnologo alimentare incaricato dal Comune
- I presidenti dei Consigli di Circolo e d'Istituto (su invito)
- Rappresentanti della ASL (su invito)
- I Dirigenti Scolastici (su invito)
- Eventuali (su invito)

Le sedute della Commissione Mensa non sono pubbliche.

#### **Art. 8 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

La Commissione Mensa risponde del suo operato all'Amministrazione comunale – Assessorato alla Pubblica Istruzione.

#### **Art. 9 – Stesura verbali e pubblicità dei lavori**

La Commissione mensa redigerà un verbale con la sintesi di ogni riunione da stendersi su apposito registro a pagine numerate. Il verbale verrà redatto da un segretario di volta in volta nominato. Tale verbale dovrà essere approvato dalla Commissione mensa nella prima riunione successiva e trasmesso all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune entro sette giorni dalla sua approvazione. L'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà poi all'inoltro degli stessi ai Consigli di Circolo e d'Istituto per la pubblicazione ai rispettivi albi, nonché ad almeno un rappresentante dei genitori per ogni classe che usufruisce del servizio mensa. I rappresentanti provvederanno poi ad informare le famiglie della propria classe. Sarà inoltre possibile, previa valutazione della richiesta da parte del Dirigente del Settore e dell'Assessore alla P.I., la trasmissione dei verbali ad altri soggetti che ne avanzino formale richiesta motivata.

## **Art. 10 – Modalità di esercizio del controllo**

La Commissione Mensa esercita la propria funzione anche attraverso visite ai refettori e alle cucine delle scuole materne, elementari e medie. Tali visite dovranno essere fatte, periodicamente, da non meno di due componenti della Commissione Mensa. Nel caso di riscontrate anomalie, dovrà esserne data dettagliata comunicazione scritta al Comune entro tre giorni dalla visita.

I membri della Commissione Mensa che effettueranno i sopralluoghi sono autorizzati a visitare i refettori e le cucine e ad assaggiare i pasti serviti, al solo fine di verificarne la qualità, riportando i risultati delle verifiche sull'apposita scheda di valutazione. Non è pertanto consentito agli assaggiatori prelevare una quantità di cibo superiore a quella strettamente necessaria per la verifica, né, tantomeno, consumare il pasto completo seduti ai tavoli. In particolare gli assaggiatori dovranno osservare le elementari norme di educazione e senso civico, sia verso gli utenti che verso gli operatori del servizio, con il divieto assoluto di manipolare cibi e loro contenitori.

Chi accederà ai refettori e alle cucine per effettuare i sopralluoghi dovrà essere in possesso dell'apposito cartellino di identificazione rilasciato dal Comune.

Ai membri della Commissione Mensa è fatto assoluto divieto di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale alle dipendenze delle imprese appaltatrici del servizio di refezione e di distribuzione dei pasti.

## **COMPONENTE INSEGNANTI**

### **ART. 11 - Numero dei rappresentanti**

I rappresentanti degli insegnanti sono 1 per plesso.

Nel caso in un plesso siano presenti diversi gradi di scuola, ognuno di essi ha diritto al proprio rappresentante.

### **ART. 12 – Modalità di elezione**

I rappresentanti degli insegnanti vengono nominati dal dirigente Scolastico o eletti dagli insegnanti con le modalità indicate dal Dirigente Scolastico.

Possono essere eletti/nominati rappresentanti, gli insegnanti che svolgono il proprio servizio presso la scuola per la quale si candidano, in una classe dove sia previsto almeno un rientro pomeridiano.

Ogni insegnante può essere rappresentante di un solo plesso. Esiste incompatibilità tra la carica di rappresentante degli insegnanti e quella di rappresentante dei genitori.

Esiste altresì incompatibilità tra la carica di rappresentante degli insegnanti e quella di consigliere o assessore del Comune di Magenta.

### **ART. 13 – Cessazione**

I rappresentanti degli insegnanti possono cessare per i seguenti motivi:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni (da presentarsi per iscritto alla Commissione Mensa nella persona del suo Presidente e da trasmettere per conoscenza ai Dirigenti Scolastici e all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune);
- c) cessazione del servizio presso il plesso di cui si è rappresentanti (da comunicarsi all'Ufficio Pubblica Istruzione a cura del Dirigente Scolastico)
- d) sopraggiungere di una causa di incompatibilità di cui al precedente art. 12;
- e) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Commissione Mensa.

La decadenza per tre assenze ingiustificate consecutive deve essere accertata dalla Commissione Mensa stessa e dichiarata a verbale nella prima riunione utile successiva.

Del verificarsi del caso di cui al precedente capoverso, deve essere data prontamente comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune da parte della Commissione.

Nel caso di dimissioni volontarie, le stesse sono da considerarsi immediatamente esecutive.

## **COMPONENTE GENITORI**

### **ART. 14 - Numero dei rappresentanti**

I rappresentanti dei genitori sono 1 per plesso.

Per i plessi in cui sono presenti almeno 6 classi, i rappresentanti dei genitori sono due.

Nel caso in un plesso siano presenti diversi gradi di scuola, ognuno di essi ha diritto al proprio rappresentante dei genitori, così come sopra indicato.

### **ART. 15 – Modalità di elezione**

I rappresentanti dei genitori sono eletti dai rappresentanti di classe della scuola di appartenenza.

Possono essere eletti rappresentanti i genitori i cui figli frequentano la Scuola per la quale si candidano, in una classe dove sia previsto almeno un rientro pomeridiano.

Ogni genitore può essere rappresentante di un solo plesso. Esiste incompatibilità tra la carica di rappresentante dei genitori e quella di rappresentante degli insegnanti.

Esiste altresì incompatibilità tra la carica di rappresentante dei genitori e quella di consigliere o assessore del Comune di Magenta, nonché tra la carica di rappresentante dei genitori e la qualità di dipendente delle ditte appaltatrici del servizio di refezione scolastica.

### **ART. 16 – Cessazione**

I rappresentanti dei genitori possono cessare per i seguenti motivi:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni (da presentarsi per iscritto alla Commissione Mensa nella persona del suo Presidente e da trasmettere per conoscenza ai Dirigenti Scolastici e all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune);
- c) venire meno del requisito della frequenza della scuola di cui si è rappresentanti da parte di almeno un figlio;
- d) sopraggiungere di una causa di incompatibilità di cui al precedente art. 15;
- e) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Commissione mensa.

La decadenza per tre assenze ingiustificate consecutive deve essere accertata dalla commissione mensa stessa e dichiarata a verbale nella prima riunione utile successiva.

Del verificarsi del caso di cui al precedente capoverso, deve essere data prontamente comunicazione all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune da parte della Commissione.

Nel caso di dimissioni volontarie, le stesse sono da considerarsi immediatamente esecutive.